



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
P.^{zza} Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638
Tel. 081/3911211 - Fax. 081/8797793
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 107 del 25/05/2020

Oggetto : OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PER ATTIVITA' COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA. PROVVEDIMENTI

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **12:40**, in Sant'Antonio Abate presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata delle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Il Sindaco Abagnale Ilaria** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

| N. | Cognome e Nome | Qualifica | Presenza |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | ABAGNALE ILARIA | SINDACO | X |
| 2 | ABAGNALE GIUSEPPE | VICE SINDACO | X |
| 3 | COPPOLA CARLO | ASSESSORE | X |
| 4 | ROSANOVA ANTONIETTA | ASSESSORE | X |
| 5 | SMALDONE GAETANO | ASSESSORE | X |
| 6 | VANACORE LUISANNA | ASSESSORE | |

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa **Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Sica** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto di interesse in relazione all'oggetto del provvedimento e, quindi, che non sussiste obbligo di astensione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta inerente l'oggetto, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale;
Visti gli atti indicati nella proposta;
Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
considerato che ricorrono le condizioni tutte per l'approvazione della suddetta proposta;
all'unanimità

DELIBERA

1. L'allegata proposta deve intendersi qui di seguito integralmente riportata ed approvata;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'estrema urgenza che riveste l'argomento, con unanime separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 367/2000.



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
P.^{zza} Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638
Tel. 081/3911211 - Fax. 081/8797793
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

SETTORE TECNICO

OGGETTO: D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Pareri allegati alla delibera della Giunta Comunale n. 107 del 25/05/2020

PROPOSTA di: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PER ATTIVITA' COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA. PROVVEDIMENTI

SETTORE TECNICO

Parere sulla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n. 267/2000).

Si esprime parere **FAVOREVOLE** _____

S. Antonio Abate, 25/05/2020

Il Dirigente
F.to Maresca Graziano

UFFICIO RAGIONERIA

Parere sulla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. n. 267/2000).

Si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Si esprime parere negativo per il seguente motivo _____

Capitolo n. _____ **COMPETENZE/RESIDUI**

Oggetto: _____

Ammontare del presente impegno €: _____

Sant'Antonio Abate, _____

Il Dirigente Area Finanziaria
F.to dr.ssa Marilena Alfano



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
P.^{zza} Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638
Tel. 081/3911211 - Fax. 081/8797793
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 123

SETTORE TECNICO

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PER ATTIVITA' COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA. PROVVEDIMENTI

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, è stato dichiarato, per sei mesi, e, quindi, fino al 31/07/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

È in atto, dunque, un'emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'infezione da Coronavirus COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale.

In considerazione dell'emergenza sanitaria 'Covid-19' e, in particolare, degli effetti economici della graduale riapertura delle attività produttive e commerciali, sia pure con consistenti limitazioni e in applicazione di rigide misure di contenimento, appare necessario concorrere alla riduzione dei disagi sofferti, in particolare, dalle categorie più penalizzate dalle relative disposizioni.

Tra le categorie più colpite, assumono rilevanza le attività dei servizi di ristorazione (somministrazione alimenti e bevande), le quali, ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, potranno riaprire solo con aggravati organizzativi che non consentiranno di poter utilizzare la superficie commerciale in modo ordinario, contingentando gli ingressi e riducendo notevolmente il numero di coperti, con inevitabili aggravati di carattere economico.

Richiamati:

Il vigente "Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)" approvato con delibera di C.C. n. 84 del 19.12.2016.

Il Regolamento per l'installazione e l'occupazione temporanea di suolo pubblico ovvero privato di uso pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande approvato con delibera di C.C. n. 53 del 17.10.2019, il quale disciplina la collocazione, a titolo temporaneo o periodico, di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" su suolo pubblico, privato o di uso pubblico, ferme restando, per gli aspetti tributari e concessori, l'applicazione delle norme del vigente regolamento comunale disciplinanti il Canone per l' Occupazione Suoli Pubblici (COSAP).

Dato atto che:

ai fini e per gli effetti del suddetto regolamento, per DEHORS si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente o periodicamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato o di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande (licenze tipo A e B).

I suddettelementi sono classificati come segue:

tavoli e sedie; 2. pedane/strutturali; 3. fioriere ed elementi di delimitazione; 4. ombrelloni; 5. strutture opportunamente chiuse per esigenze stagionali (max 270 gg/annui).

L'occupazione con tavoli e sedie prive di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto, nel qual caso trova applicazione l'esenzione dell'autorizzazione paesaggistica.

La progettazione e l'installazione dei manufatti che compongono le tipologie di dehors devono essere effettuate in conformità di apposite schede applicative per ciascun elemento.

Il suddetto regolamento, all'art. 3.5, dispone che lo stesso 'non prevede l'occupazione dei dehors nelle pubbliche piazze, rinviandosi ad un provvedimento ad hoc che ne individui gli stalli da porre in concessione ed i criteri di assegnazione agli eventuali richiedenti'.

Esso prevede, altresì, che 'Le occupazioni sono consentite limitatamente alle superfici strettamente fronteggianti l'esercizio commerciale e non potranno invadere lo spazio antistante le proprietà aliene. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti i negozi adiacenti, aree in corrispondenza di aperture, aree private soggette all'uso pubblico potrà essere richiesto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.'

Con propria deliberazione n. 100 dell'8.05.2020, nell'intento di favorire la ripresa delle attività commerciali, e, al contempo, il pieno rispetto delle prescrizioni dettate in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, per il periodo 1 giugno - 31 luglio 2020, si disponeva l'esenzione dal pagamento della COSAP per le superfici aggiuntive che si renderanno necessarie per garantire il distanziamento sociale, da parte delle attività di ristorazione (somministrazione alimenti e bevande), al fine di agevolarne la ripresa a seguito della riapertura prevista ai sensi del DPCM 26.4.2020, precisando che le minori entrate per il periodo di emergenza, nonché le ulteriori minori entrate nel caso di proroga dell'anzidetto periodo, troveranno adeguata copertura finanziaria nella delibera di approvazione della

salvaguardia degli equilibri di bilancio, demandando all'ufficio tecnico e al suap tutti gli atti semplificativi necessari a garantire il supporto tecnico/amministrativo in favore delle imprese sul territorio, nell'emergenza socio-economica-sanitaria, anche relativamente alle necessità del distanziamento sociale.

L'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19', rubricato ' Sostegno delle imprese di pubblico esercizio', prevede quanto segue:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all'[art. 5, L. 25.8.1991, n. 287](#), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, individuate come segue:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Al fine di agevolare quanto più possibile un'ordinaria ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, appare opportuno, per il periodo 1 giugno/31 ottobre 2020, estendere, altresì, l'offerta di ristoro su suolo pubblico individuato nella piazza Don Mosè Mascolo, prospiciente la sede comunale, nonché nell'area denominata largo Sandro Pertini, limitatamente alla collocazione di tavoli, sedie e ombrelloni, previa individuazione degli stalli di cui alle unite planimetrie, che consentano l'applicazione delle prescrizioni dettate dall'apposito regolamento e dalle relative schede applicative, senza alcun onere a titolo di Cosap in attuazione della surrichiama normativa, nel rispetto di tutte le misure di contenimento imposte dai provvedimenti di riferimento e delle disposizioni del Codice della Strada.

Gli stalli saranno assegnati ai richiedenti con i seguenti criteri di priorità:

1. dimensioni degli esercizi insufficienti a garantire il distanziamento sociale di cui al vigente protocollo di sicurezza anti-Covid 19. –Fase 2.
2. Prossimità agli spazi pubblici come sopra individuati.

Relativamente al suolo pubblico in Largo Sandro Pertini, occorre precisare che, in detto spazio, tutti i giovedì, si svolge il mercato settimanale, per cui gli elementi ivi installati dovranno essere rimossi al termine delle attività del mercoledì, onde evitare ostacoli al regolare svolgimento dello stesso.

Ritenuto:

Dover provvedere in merito, a modifica e integrazione della propria deliberazione n. 100/2020, disponendo che le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, o che ne faranno domanda, si avvarranno, per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, dell'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020; la medesima esenzione sarà applicata, per il periodo 1 giugno/31

ottobre 2020, alle imprese assegnatarie di stalli nelle piazze all'uopo individuate, per la collocazione di elementi di de hors ai sensi dell'apposito regolamento.

Verificato che:

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Non sussiste obbligo di astensione per i sottoscritti nel caso di specie, in assenza di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 20/2020.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, dai Dirigenti dei Settore Tecnico e Finanziario.

PROPONE

1. Di prendere atto che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 181 del D.L. 19.5. 2020, n. 34, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, e quelle che faranno domanda di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono esonerate, per il periodo 1° maggio/31 ottobre 2020, dal pagamento di tosap e cosap, e che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei predetti soggetti, di strutture amovibili, quali de hors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
2. Di estendere, al fine di agevolare quanto più possibile un'ordinaria ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per il periodo 1 giugno/31 ottobre 2020, l'offerta di ristoro su suolo pubblico individuato nella piazza Don Mosè Mascolo, prospiciente la sede comunale, nonché nell'area denominata largo Sandro Pertini, limitatamente alla collocazione di tavoli, sedie e ombrelloni, previa individuazione degli stalli di cui alle unite planimetria, che consentano l'applicazione delle prescrizioni dettate dall'apposito regolamento Dehors e dalle relative schede applicative, senza alcun onere a titolo di Cosap nel contestuale rispetto delle misure di contenimento imposte dai provvedimenti di riferimento e delle disposizioni del Codice della Strada.
3. Di prevedere che gli stalli saranno assegnati ai richiedenti con i seguenti criteri di priorità:
 - a. dimensioni degli esercizi insufficienti a garantire il distanziamento sociale di cui al vigente protocollo di sicurezza anti-Covid 19, Fase 2.
 - b. Prossimità agli spazi pubblici come sopra individuati.

4. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione costituisce modifica e integrazione della propria deliberazione n. 100 dell'8.05.2020.
5. Di precisare che le surriferite esenzioni non comportano oneri a carico del bilancio comunale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 181 del D.L. 19.5. 2020, n. 34.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, rimettendone copia ai Dirigenti dei Settori Tecnico e Finanziario-Servizio Tributi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DURANTE LO STATO DI
EMERGENZA. PROVVEDIMENTI**

**Il Sindaco
F.to Abagnale Ilaria**

**Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di S. Antonio abate li _____

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'Albo Pretorio in data _____ scadenza termine in data _____
- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto notificato ai Capigruppo in data _____ scadenza termine in data _____

S. Antonio Abate li _____

Il Dipendente Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei del termine ai sensi:

- 1) dell'art. 134, 1° comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 2) dell'art. 134, 3° comma, de D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

S. Antonio Abate li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica

Copia conforme all'originale cartaceo depositato presso l'ufficio segreteria
Sant'Antonio Abate 26/05/2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosaria Sica